



**COMUNE DI CODOGNO**

*(Provincia di Lodi)*

***REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO TRIBUTARIO***

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 29 novembre 2011  
Ripubblicato dal 19 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012  
In vigore dal 3 gennaio 2012*



## SOMMARIO

<b>TITOLO I – ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO .....</b>	<b>4</b>
Art.1 - Istituzione del Consiglio Tributario .....	4
Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario .....	4
Art. 3 – Rapporti con l’Agenzia del Territorio .....	4
<b>TITOLO II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO .....</b>	<b>5</b>
Art. 4 – Composizione del Consiglio Tributario .....	5
Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario .....	5
Art. 6 – Nomina del Segretario .....	5
<b>TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO .....</b>	<b>6</b>
Art. 7 – Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Tributario .....	6
Art. 8 – Rapporti con l’Amministrazione Comunale.....	6
Art. 9 – Doveri dei Consiglieri .....	7
Art. 10 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario .....	7
Art. 11 – Entrata in vigore .....	7

## **Titolo I – ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **Art.1 - Istituzione del Consiglio Tributario**

1. Il Comune di Codogno, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, istituisce il Consiglio Tributario, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Consiglio Tributario esamina le segnalazioni relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del DPR n. 600/73, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli Uffici finanziari del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. A tal fine il Consiglio Tributario trasmette le proprie determinazioni agli Uffici comunali competenti almeno 10 giorni prima del termine di scadenza.

### **Art. 3 – Rapporti con l'Agenzia del Territorio**

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del DL 31.05.2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio.

## **Titolo II - STRUTTURA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **Art. 4 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

- il Responsabile del Servizio Tributi che assume la carica di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Finanziario che assume la carica di vice Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile del Servizio Anagrafe;
- il Responsabile del Servizio Edilizia/Urbanistica;
- il Responsabile del Servizio Commercio;
- il Responsabile dei Servizi al Cittadino.

2. La nomina è formalizzata con apposito decreto del Sindaco.

### **Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

### **Art. 6 – Nomina del Segretario**

1. Le funzioni di Segretario e di sostituto dello stesso sono esercitate da impiegati del Comune, appartenenti all'area finanziaria, designati dal Sindaco.

## **Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **Art. 7 – Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Tributario**

1. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
2. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Alle sedute possono presenziare, senza voto deliberativo, il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Finanziarie.
6. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
  - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
  - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
  - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
  - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.
7. Di ogni seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, del sostituto. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dai rispettivi sostituti. Detto verbale viene approvato dal Consiglio nella prima seduta successiva.
8. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
9. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero in sua assenza del Vicepresidente. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto dall'organo nella sua collegialità.

### **Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

1. Il Consiglio Tributario, relaziona circa le attività svolte, con cadenza semestrale, all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale.

## **Art. 9 – Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Tributarî sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. Nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per cui sono stati acquisiti, né potrà essere portato fuori dai locali in cui si svolge l'attività del Consiglio Tributario.
2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado ai sensi del codice civile, coloro con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di detta disposizione comporta l'invalidità della relativa determinazione.

## **Art. 10 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

## **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.